



TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dottor Stefano Giusberti	Presidente,
dottor Anna Ghedini	Giudice rel. ed est.,
dottor Sonia Porreca	Giudice

ha emesso, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il seguente
DECRETO.

Il Tribunale, visto il ricorso depositato da _____, rappresentata e difesa da avv.ti _____ diretto ad ottenere la dichiarazione di fallimento di _____ quale titolare della omonima impresa individuale con sede in Ferrara;
visti i documenti prodotti e sentito il Giudice relatore;
osservato che dagli atti dell'istruttoria prefallimentare emerge che la società istante si afferma legittimata a chiedere il fallimento della resistente in ragione di un credito di oltre 500mila euro sorto per effetto del contratto di franchising stipulato fra le parti e dalla _____ in qualità di franchisee, e a seguito della fornitura di diversi quantitativi di merce,
che con citazione del marzo 2016, e quindi di circa quattro mesi antecedente il deposito di ricorso per fallimento, la attuale resistente agiva in giudizio innanzi al Tribunale di _____ (vedi doc. 7 parte resistente) impugnando il contratto di franchising ed agendo per vederne dichiarata la invalidità o, in subordine, per sentirne dichiarata la risoluzione per inadempimento del franchi sor,
che peraltro allo stato la attuale ricorrente non risulta tempestivamente costituita nel giudizio di cognizione davanti al tribunale campano, a nulla rilevando la produzione nel presente giudizio di copia informale di preteso atto di costituzione privo di alcuna



attestazione di deposito,

che le argomentazioni fattuali e giuridiche poste a sostegno della azione proposta dalla resistente, in tempi antecedenti la richiesta di fallimento, non prestano il fianco a allegazioni di pretestuosita' e meritano un approfondimento di merito, allo stato non potendosi raggiungere una tranquillante conclusione circa la piena esistenza del diritto di credito della ricorrente e di conseguenza circa la sua legittimazione a chiedere il fallimento della debitrice,

che, rigettata la istanza di fallimento in accoglimento delle ragioni prospettate dalla resistente, le spese di causa seguono la soccombenza di parte istante, liquidate di ufficio in assenza di nota spese

P. Q. M.

rigetta la domanda proposta da _____ la dichiara tenuta e la condanna al pagamento in favore di _____ delle spese di causa determinate di ufficio in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge .

Si comunichi.

Ferrara, 13/09/2016 .

Il Presidente
(*dott. Stefano Giusberti*)

